Associazione di Promozione Sociale
ABBICULTURA A.P.S.
Statuto

ART. 1 Denominazione, sede e durata

1. E' costituita, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia di associazioni di promozione sociale, l'associazione denominata **ABBICULTURA A.P.S.**, con sede nel **Comune di Belvì (NU), via Antonio Gramsci n. 7**.
2. La sua durata è illimitata.

ART. 2 Finalità

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'associazione intende perseguire una visione della comunicazione e della cultura come risorse strategiche nella consapevolezza del valore aggiunto rappresentato dall'interdipendenza e dalla collaborazione sinergica tra professionisti competenti in diverse discipline, nella condivisione teorica e nell'applicazione pratica di un approccio multi-disciplinare, emotivo, esperienziale alla pianificazione strategica e alla gestione esecutiva di progetti, attività, prodotti e servizi innovativi; si intende diffondere e promuovere la cultura (nel senso più ampio del termine) letteraria, artistica, professionale, artigianale e dello spettacolo attraverso attività culturali quali: manifestazioni, progetti e spettacoli, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, rassegne, attività editoriali, visite guidate, attività di ufficio stampa, seminari, editoria, presentazione di libri, mostre ed attività legate a pittura, scultura, fotografia, moda, antiquariato, architettura e design, residenze d'artista, concerti, proiezioni cinematografiche, spettacoli e laboratori artistici e teatrali, eventi ludici, installazioni urbane e paesaggistiche, progetti di partecipazione collettiva, summer school, workshop, attività di animazione.
2. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

ART. 3 Attività

1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- Promuovere l'attività artistica di: architetti, designer, pittori, fotografi, grafici, artisti che operano nel campo del digitale, disegnatori, fumettisti, illustratori, scrittori e giornalisti, blogger, poeti, video artist, attori, registi, educatori e qualsiasi professionista si occupi di arte e cultura.
- Costituirsi quale centro culturale e creativo di riferimento per il centro Sardegna, dando impulso alla creazione di una rete di relazioni culturali ed operando in collaborazione con le autorità comunali, regionali, provinciali, nazionali, internazionali, con gli organi di governo territoriale, con gli enti, i soggetti privati, le fondazioni, le associazioni, istituti italiani di cultura e camere di commercio sul territorio nazionale e all'estero, le istituzioni a vario titolo interessate alla conoscenza, allo studio, alla promozione e alla valorizzazione della cultura e del territorio.
- Promuovere il recupero delle tradizioni, delle memoria storica e della cultura locale in ambito globale anche attraverso la ricerca di legami con culture estere.
- Promuovere attività di ricerca, formazione, consulenza, laboratori, attività ricreative e servizi per scuole, istituti, insegnanti, artisti, ragazzi, giovani, educatori, impiegati e operatori sociali, aziende e altri soggetti.
- Utilizzare l'arte in ambito sociale come strumento di partecipazione collettiva, integrazione, riabilitazione e terapia.
- Promuovere ed attuare progetti europei ed internazionali di ricerca, cultura e mobilità giovanile.
- Favorire attività e spazi di co-working, FabLab finalizzati allo sviluppo di start-up e nuove forme di imprenditorialità.
- Individuare, gestire e riutilizzare strutture e spazi pubblici e privati quali ludoteche, pinacoteche, caffè letterari, centri multimediali, biblioteche virtuali e non, centri di aggregazione e di attività ludiche in generale, circoli musicali e artistici, istituzioni museali, esposizioni permanenti, centri di ricerca, circoli culturali e sportivi in genere.
- Promuovere attività tese allo sviluppo ed alla promozione del turismo culturale e naturalistico, attraverso l'ideazione ed elaborazione di piani di sviluppo locale, destinazioni e prodotti turistici innovativi, itinerari, percorsi e pacchetti turistici tematici, servizi guida, campagne fotografiche e pubblicitarie, reportage e documentari, produzioni televisive e cinematografiche, servizi foto-giornalistici, mappe, schemi e sistemi di segnaletica, studi di immagine coordinata e relativi applicativi cartacei e multimediali, miglioramento e sviluppo delle strutture ricettive e dei centri di ritrovo per ospiti e turisti in genere.
- Realizzare, promuovere e vendere i prodotti provenienti dai progetti, dai laboratori e dalle attività svolte.
- Promuovere lo sviluppo dello sport in generale, con particolare attenzione ai giovani, nonché lo svolgimento di ogni attività complementare atta a incrementare l'educazione fisica e morale e diffondere lo spirito sportivo,

specialmente dilettantistico.

- Acquistare mezzi di trasporto, materiali ed attrezzature necessarie all'attività dell'associazione e compiere in genere, senza limitazione alcuna, tutte le operazioni di carattere immobiliare, mobiliare, economico e finanziarie che l'associazione riterrà utile per il conseguimento degli scopi.
- Promuovere attività di ristorazione e di somministrazione di bevande ed alimenti quali elementi di socializzazione e di integrazione senza alcuno scopo di lucro, se non quelli di rientrare nelle spese di gestione rispetto agli obiettivi indicati in precedenza e in conformità della normativa vigente in materia.
- Qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

ART. 4 Soci

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendone le finalità, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il consiglio direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità.
3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
4. Ci sono quattro categorie di soci:

a) **Fondatori** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
b) **Ordinari** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
c) **Sostenitori**, coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
d) **Benemeriti**, persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari.

ART. 5 Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e il regolamento interno.
4. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle finalità dell'Associazione.
5. Il socio volontario avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
6. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 6 Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente.
2. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:
   a) morosità protrattasi per 12 mesi dal temine di versamento richiesto;
   b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata a.r..
5. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono: l'assemblea dei soci; il consiglio direttivo; il presidente; il collegio dei revisori dei conti *(organo eventuale)*; il collegio dei probiviri *(organo eventuale)*.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8 Assemblea

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

a) avviso scritto da inviare con lettera semplice (o raccomandata a.r.) ed e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
b) avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.
c) L'assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
d) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la delibera del trasferimento della sede legale e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea deve: approvare il bilancio preventivo e consuntivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare gli eventuali regolamenti interni; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il presidente e il consiglio direttivo; deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

ART. 10 Validità assemblee

1. Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.
2. L' assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 11 Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell' assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o, in sua mancanza, da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell'associazione.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. La convocazione del consiglio direttivo è decisa dal presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del consiglio direttivo stesso.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
4. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti.
5. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.
6. Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste le seguenti figure: il presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale); il vice-presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso); il segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

ART. 13 Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art.14 Vice Presidente

1. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

ART.15 Segretario

1. Il segretario redige i verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del consiglio direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, compie le mansioni delegate dal presidente.

ART. 16 Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria; eredità, donazioni e legati; ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
2. L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

ART. 17 Bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.
3. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto.
4. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
5. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
6. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dallo statuto.
7. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
8. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste[1].

ART. 18 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. Il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, sarà devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 19 Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.